



# Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale di polizia (Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEM-fedpol)

**Modifica del 27 febbraio 2019**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 maggio 2016<sup>1</sup> sugli emolumenti di fedpol è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

- f. la messa a disposizione di apparecchi tecnici speciali nonché di programmi informatici speciali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni da parte delle autorità cantonali ai sensi dell'articolo 10 capoverso 9 dell'ordinanza del 17 novembre 1999<sup>2</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempre che ne risultino costi straordinari per fedpol.

*Art. 3, rubrica e cpv. 1*

Calcolo degli emolumenti in generale

<sup>1</sup> Fatto salvo l'articolo 3a, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.

*Art. 3a* Emolumenti per l'utilizzo di programmi informatici speciali

<sup>1</sup> L'emolumento per l'utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ammonta a 13 750 franchi.

<sup>2</sup> Questa tariffa si applica all'utilizzo di un programma informatico speciale per un periodo massimo di un mese e per ciascun apparecchio target.

<sup>1</sup> RS 172.043.60

<sup>2</sup> RS 172.213.1

<sup>3</sup> Per ogni proroga dell'utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1.

<sup>4</sup> Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata.

<sup>5</sup> Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l'esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti.

<sup>6</sup> Fedpol valuta ogni due anni il calcolo degli emolumenti. Conclusa la valutazione, presenta un rapporto al Dipartimento federale di giustizia e polizia e gli sottopone proposte per il seguito.

## II

L'ordinanza del 17 novembre 1999<sup>3</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

### *Art. 10 cpv. 9*

<sup>9</sup> Può mettere a disposizione delle autorità cantonali apparecchi tecnici speciali nonché programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (art. 269<sup>bis</sup>–269<sup>quater</sup> del Codice di procedura penale<sup>4</sup>; art. 35 cpv. 3 e 36 cpv. 2 della legge federale del 18 marzo 2016<sup>5</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni).

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.

27 febbraio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> RS 172.213.1

<sup>4</sup> RS 312.0

<sup>5</sup> RS 780.1